



RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Relatore DE VECCHIS)

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 2018

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione

di concerto con il Ministro dell'interno

con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2018

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	9
– della 2 ^a Commissione permanente	»	11
– della 5 ^a Commissione permanente	»	12
– della 7 ^a Commissione permanente	»	15
– della 12 ^a Commissione permanente	»	16
– della 14 ^a Commissione permanente	»	19
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	22

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame - collegato alla manovra di finanza pubblica - costituisce un testo ambizioso e rappresenta il simbolo dell'impegno di questo Governo del cambiamento per favorire il mutamento profondo del nostro Paese. La finalità è innanzitutto quella di modernizzare profondamente la nostra amministrazione pubblica, circoscrivendone le aree di improduttività, quando non di abuso, e valorizzando le numerose punte di eccellenza. A questo scopo, il testo contiene misure per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e degli strumenti di verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle stesse amministrazioni, nonché per la rimodulazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e di quelle destinate a nuove assunzioni, con la determinazione a questo scopo di modalità semplificate. Inoltre, norme specifiche riguardano i problemi posti dall'avvenuta risoluzione di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti.

Più in particolare, il disegno di legge introduce nell'ordinamento, con l'articolo 1, il « Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni » ed istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il « Nucleo della Concretezza », preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete - indicate nel medesimo Piano - per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Piano triennale è predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della fun-

zione pubblica ed è emanato mediante decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'interno, previa intesa - per la parte inerente agli enti territoriali, agli enti strumentali regionali ed agli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale - in sede di Conferenza unificata.

Il Piano concerne:

a) le azioni per la « corretta applicazione » delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e per la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;

b) le azioni per l'implementazione dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con l'indicazione dei tempi per la realizzazione delle « azioni correttive »;

c) le modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti degli enti territoriali, degli enti strumentali regionali e degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale.

Il Nucleo della Concretezza assicura la realizzazione delle misure previste dal Piano triennale, mediante sopralluoghi e visite (in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica), intesi a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni e le modalità organizzative e gestionali (alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità), con l'eventuale indicazione di misure correttive. Per le amministrazioni statali e le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali, il Nucleo indica altresì i termini temporali entro cui devono essere attuate tali misure; la riformulazione operata dalla 11^a Commis-

sione ha chiarito, modificando i commi 3, 4 e 6 del capoverso articolo 60-bis, che l'indicazione dei termini temporali concerne solo le suddette amministrazioni, fermo restando che l'indicazione delle misure correttive concerne anche le altre amministrazioni.

Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.

Le pubbliche amministrazioni provvedono alla tempestiva comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive. L'inosservanza del termine per l'attuazione delle misure correttive - da parte delle amministrazioni statali e delle agenzie e degli enti pubblici non economici nazionali - rileva ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica. Entro il 30 giugno di ogni anno, il medesimo Dipartimento trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con la segnalazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Si prevede, inoltre, che il prefetto possa segnalare al Nucleo della Concretezza eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento; in tal caso, può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.

Per lo svolgimento delle attività del Nucleo, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale di 53 unità di personale. Gli oneri finanziari derivanti dall'istituzione del Nucleo sono quantificati in circa 4,15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Il comma 2 - inserito dall'11^a Commissione e frutto, tengo a sottolineare, di un emendamento presentato dall'opposizione - specifica che le norme introdotte dall'articolo 1 si applicano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. L'introduzione di tali sistemi è prevista in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso (comma 1); una modifica approvata dalla 11^a Commissione ha specificato che i sistemi si riferiscono agli accessi. Sono esclusi dalla previsione dei nuovi sistemi il personale in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001) e i dipendenti titolari di un rapporto agile (rapporto di lavoro subordinato che, secondo la definizione di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, si svolge senza precisi vincoli di orario o di luogo, con svolgimento della prestazione in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa). Una modifica approvata dalla 11^a Commissione ha inoltre introdotto il richiamo ai principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità nell'adozione dei nuovi sistemi, richiamati in particolare nel corso dell'audizione dinanzi alla

Commissione dal Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, il comma 2 specifica che essi adeguano la propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Una modifica approvata dalla 11^a Commissione ha esplicitato che i dirigenti, per le finalità di cui allo stesso comma 2, sono inclusi nell'ambito di applicazione dei nuovi sistemi di cui al precedente comma 1 (fatta salva la summenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico).

La definizione delle modalità attuative della sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso con quelli di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza è demandata (comma 1) a un decreto, avente natura regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei dati biometrici. Per il personale docente ed educativo, si prevede (comma 4) un distinto regolamento, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del suddetto Garante. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme europee sul trattamento dei dati biometrici, di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia in materia di trattamento dei medesimi dati biometrici, predisposte dal suddetto Garante ai sensi dell'articolo 2-*septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il comma 3 - oltre a recare la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica - specifica che le pubbliche amministrazioni tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze devono avvalersi, ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema « NoiPA » del suddetto Dicastero. Il ricorso a tale ultimo sistema è facoltativo per le altre pubbliche amministrazioni.

Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019 (comma 5). L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni ed in relazione alle esigenze presentate, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il successivo articolo 3 restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche.

La disposizione attuale - di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 - prevede che il suddetto ammontare non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. L'articolo 3 esclude da tale limite: gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 75 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del limite, in

deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga. Si esplicita che l'esclusione concerne anche le assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall'articolo 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017.

L'articolo 4 del disegno di legge conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche disposizioni transitorie.

In particolare, il comma 1 conferma che le amministrazioni suddette possono procedere ad assunzioni (a tempo indeterminato) nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; resta ferma per i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e delle università l'applicazione delle norme di settore.

Il secondo periodo del comma 3 consente, a decorrere dal 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, con riferimento ad un arco temporale non superiore a cinque anni anziché a tre anni, come prevede la norma vigente.

Ai sensi del comma 2, le amministrazioni interessate dal limite di cui al comma 1 predispongono i piani triennali dei fabbisogni di personale tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in ma-

teria di digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, qualità dei servizi pubblici, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, contrattualistica pubblica, nonché controllo di gestione e attività ispettiva.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni, il primo periodo del comma 3 conferma le norme vigenti. Tuttavia, con riferimento al triennio 2019-2021, il comma 4 reca norme transitorie, intese a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego. In particolare, la disposizione consente di procedere, in deroga alla suddetta procedura di autorizzazione ed alle norme sulla mobilità (volontaria o « per ricollocazione » del personale collocato in disponibilità), all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno (lettera *a*). La norma consente inoltre l'avvio di procedure concorsuali (lettera *b*), nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera *a*). Le assunzioni di cui alla lettera *b*) possono essere effettuate solo successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

Resta fermo - con riferimento alle facoltà di cui alle suddette lettere *a*) e *b*) - il rispetto delle norme richiamate dal medesimo comma 4, tra cui il principio della previa verifica della sussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale nella medesima amministrazione.

Le amministrazioni che si avvalgano delle facoltà di cui al comma 4 devono comunicare (comma 5) entro trenta giorni i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli

stessi di operare i controlli successivi e di procedere alle eventuali restanti autorizzazioni ai sensi del comma 3.

Le procedure concorsuali di cui alla suddetta lettera *b*) del comma 4 possono essere espletate con modalità semplificate, definite con regolamento del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; le modalità semplificate devono concernere, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni (comma 6). Resta fermo il rispetto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti (comma 7). Le graduatorie dei candidati che abbiano superato le prove concorsuali espletate secondo le procedure semplificate (di cui alla disciplina regolamentare prevista dal comma 6) sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti così banditi.

Il successivo articolo 5 reca una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti.

Ai sensi del comma 1, le pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle convenzioni ivi citate richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto, di valore nominale corrispondente, acquistati mediante la normativa vigente. A quest'ultimo fine, il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni e

in relazione alle esigenze presentate, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 prevede che il recupero dei crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti (oggetto delle suddette risoluzioni) sia gestito centralmente dalla Consip S.p.A., attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. Nell'esercizio di tale azione, la Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono riassegnate alle amministrazioni pubbliche in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti delle amministrazioni, la Consip S.p.A. provvede al versamento in favore di ciascuna amministrazione in proporzione alla misura del rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell'eventuale maggior danno.

Il comma 1 dell'articolo 6 qualifica le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4 come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento.

Il successivo comma 2 specifica che le disposizioni degli articoli 2 e 3, concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

In base al comma 3, le norme di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e re-

gioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Il comma 4 specifica che le regioni - anche con riferimento ai propri enti ed alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale - e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge. Va ricordato, in ogni caso, che le norme di cui all'articolo 4 non concernono gli enti territoriali, in quanto le possibilità di assunzione da parte dei medesimi sono disciplinate da norme legislative statali non oggetto di modifica da parte del medesimo articolo 4.

Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

Conclusivamente, desidero sottolineare che la disamina svolta sul provvedimento da

parte della Commissione Lavoro si è giovata di una concentrazione temporale che ha comunque rispettato le necessità di istruttoria parlamentare e di approfondimento degli effetti delle singole disposizioni. La discussione generale è stata preceduta da audizioni informali dei soggetti interessati, ciò che ha consentito ai parlamentari di trasfondere ogni utile elemento conoscitivo nella fase emendativa. Desidero pertanto rivolgere infine un ringraziamento a tutti i colleghi e dare atto in particolare a quelli dei Gruppi di opposizione per aver sempre garantito che lo svolgimento dei lavori, ferme restando le diversità di impostazione, avvenisse in quel clima di correttezza e costante collaborazione che sempre deve caratterizzare il dibattito in Parlamento e che del Parlamento esalta la funzione e la centralità.

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

sul disegno di legge

29 novembre 2018

La Commissione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 60-*bis* »:

– al comma 3, ultimo periodo, occorre specificare che il termine per l'attuazione delle misure correttive si applica solo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici nazionali;

– ai commi 4 e 6, appare opportuno precisare che il termine per l'attuazione delle misure correttive si applica alle amministrazioni di cui all'ultimo periodo del comma 3;

all'articolo 2, comma 1, si ritiene opportuno che la disciplina delle modalità attuative, in considerazione dei rilevanti interessi coinvolti, avvenga tramite l'adozione di un regolamento governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

In via generale, si rileva inoltre che, per consentire che gli interventi per la concretezza delle azioni della pubblica amministrazione si applichino in modo uniforme a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, occorre utilizzare lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, come peraltro già previsto all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 60-*bis* », e all'articolo 2, comma 1.

sugli emendamenti

4 dicembre 2018

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 1.5 contrario, in quanto volto a sopprimere la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata;
- 1.7 contrario, in quanto prevede l'adozione di « piani industriali » da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 2.5 contrario, in quanto applica direttamente le disposizioni previste dall'articolo 2 anche a istituzioni e soggetti con autonomia costituzionalmente garantita;
- 2.9 e 2.32 contrario, in quanto le disposizioni ivi previste creano disparità di trattamento tra la fattispecie generale di cui al comma 1 e quella speciale di cui al comma 4 dell'articolo 2;
- 2.26, 2.33 e 2.34 contrario, in quanto introducono il requisito dell'« accordo » in sede di Conferenza unificata non quale procedimento autonomo, ma all'interno di quello per l'adozione di atti governativi;
- 4.13, 4.15, 4.17 e 4.19 contrario, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;
- 1.6 non ostativo, a condizione che venga riformulato sopprimendo la lettera a);
- 1.13 non ostativo, a condizione che venga riformulato prevedendo che l'apposizione del termine agli enti pubblici non economici regionali e locali sia disciplinata previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- 2.24 non ostativo, a condizione che venga riformulato specificando che tale estensione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, non opera per i dirigenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- 4.18 non ostativo, a condizione che venga chiarita la portata dell'estensione dello stato giuridico e del trattamento economico di cui al comma aggiuntivo 1-*quater*;
- non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Crucoli)

28 Novembre 2018

sul disegno di legge

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PRESUTTO)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

3 dicembre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– in merito all’articolo 2 (« Misure per il contrasto all’assenteismo »), viene fatto presente che la disposizione in esame, nell’attuale formulazione, prevede che le pubbliche amministrazioni, con le risorse disponibili a legislazione vigente, dovranno provvedere alla gestione e manutenzione dei sistemi di rilevazione delle presenze e che il fondo istituito dall’articolo 2, comma 5, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019, risulta funzionale a consentire l’impianto iniziale di tali sistemi, previa ricognizione dei fabbisogni delle amministrazioni;

– per quanto attiene all’articolo 3 (« Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione »), viene fatto presente che le norme ivi recate sono volte a chiarire, relativamente agli incrementi contrattuali, che le risorse destinate al trattamento accessorio dalla contrattazione collettiva nazionale successiva all’entrata in vigore dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono escluse dal limite previsto da quest’ultima disposizione;

-- relativamente all’articolo 4 (« Misure per accelerare le assunzioni e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione »), si rappresenta che l’ultimo periodo del comma 3 è finalizzato a consentire un più rapido utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei *budget* assunzionali e si rassicura circa il fatto che tali *budget* non sono comunque scontati sui saldi di finanza pubblica quali economie di bilancio;

– in merito all’articolo 5 (« Disposizioni in materia di buoni pasto »), viene fatto presente che, con riferimento all’escussione della cauzione da parte di Consip, non si ravvisano incertezze di natura giuridica o procedimentale sulla possibilità di acquisire le somme da versare all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni interessate, in misura pari al rispettivo credito residuo, ferma restando la funzione sussidiaria del fondo istituito dal comma 3;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo la parola: « introducono » siano inserite le seguenti: « , ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5, »;

– all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: « sono stabilite » siano inserite le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ».

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.16, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 5.1, 5.0.2 e 5.0.3.

Con riferimento all'emendamento 1.19, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: « sono adottati » delle seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ».

Con riferimento all'emendamento 1.20, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: « si applicano » delle seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ».

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3 e 5, fatta eccezione per le proposte 2.2, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 3.5, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 5.2, 5.3, 5.0.1 e 5.0.4, su cui l'esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

sugli emendamenti

4 dicembre 2018

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.10, 4.15, 4.22, 4.18, 4.20, 4.25, 4.34, 4.35, 4.36, 4.42, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.13, 4.11, 4.12, 4.17, 4.24, 4.19, 4.27, 4.40, 4.49, 4.0.1 e 4.0.9.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.2, 4.0.17, 4.14 e 4.21.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 3.5, 3.8, 5.2, 5.3, 5.0.1 e 5.0.4, nonché su emendamenti riferiti all'articolo 4.

su ulteriori emendamenti

4 dicembre 2018

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.7, 4.8, 4.0.16, 4.41, 4.0.3, 4.0.8, 4.13, 4.23, 4.28, 4.0.11, 5.2, 5.3 e 5.0.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.26, 2.27, 3.5, 3.8, 4.43, 4.45, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.16, 4.38, 4.39, 4.0.10 e 4.0.7.

Sull'emendamento 4.46 il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: « sono versate » delle seguenti: « , nel limite massimo di 20 milioni di euro, ».

Sulla proposta 4.0.14 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole: « in soprannumero o ».

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.28, 2.29 e 5.0.4, nonché su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 e agli altri articoli del disegno di legge.

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Rufa)

29 novembre 2018

sul disegno di legge

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: Cantù)

4 dicembre 2018

sul disegno di legge:

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 920, recante « Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo » (d'ora in poi « provvedimento »);

richiamato per *relatio* formale e sostanziale il dettaglio delle considerazioni in fatto e in diritto declinate in sede di relazione illustrativa nel corso della seduta plenaria n. 35 del 28 novembre 2018, come riprodotte nel testo integrale della relazione depositato agli atti della Commissione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con le seguenti raccomandazioni, da valere eventualmente come punti di attenzione *de iure condendo*, ove allo stato, come pare, non sussistano le condizioni di immediata concretizzazione:

1) l'articolo 1 del provvedimento introduce nell'ordinamento il « Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni » ed istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il « Nucleo della Concretezza », preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete - indicate nel medesimo Piano - per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni). In proposito, considerata la necessità di introdurre meccanismi stringenti di responsabilizzazione della filiera dirigenziale e direttiva e di controllo di esito, anche in punto di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, parrebbe da valutare l'opportunità di attribuire al Nucleo suddetto una specifica funzione all'uopo dedicata, che potrebbe poi, in sede di declinazione del Piano triennale, estrinsecarsi in un *focus* mirato per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, a garanzia della tutela dei diritti di salute e delle fragilità, come prescritto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Parrebbe inoltre da valutare la possibilità di

non limitare soltanto alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici di livello nazionale l'applicazione della disposizione secondo cui gli interventi di superamento delle non conformità e le prescrizioni di adempimento sono da realizzarsi entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano: possibilmente andrebbero ricompresi nell'ambito applicativo di tale disposizione anche gli enti pubblici di livello regionale e locale;

2) l'articolo 2 del provvedimento prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. In proposito, posto che dai predetti sistemi è espressamente esentato il personale in regime di diritto pubblico, sembrerebbe opportuno approfondire se le ragioni che militano a sostegno di tale esenzione siano state adeguatamente vagliate. Inoltre, considerato anche che i dirigenti sono riguardati solo da una disposizione di principio, parrebbe opportuno introdurre una norma di chiusura volta a precisare che sono esclusi dalla disciplina relativa ai sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza solo i soggetti esplicitamente esentati (come il citato personale in regime di diritto pubblico, o i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro agile). Ancora, considerata l'ineludibile tempistica di attuazione dell'articolo 2, posto che non sarà possibile implementare il sistema in tutti gli enti contemporaneamente, si potrebbe valutare l'introduzione di una indicazione legislativa di priorità, secondo cui le prime installazioni sono da effettuarsi presso gli enti che risultano « a bassa produttività » secondo la rilevazione curata dal Nucleo della Concretezza, per comparti omogenei, in sede di pianificazione delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento. Inoltre, sul piano tecnico-giuridico, in riferimento al comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento, considerato che, da un lato, esso prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché di un Ministro, e che, d'altro lato, fa rinvio alla tipologia di regolamento ministeriale, sembrerebbe opportuno valutare se la fattispecie richieda l'adozione di un regolamento governativo. Infine, con riguardo al comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento, parrebbe opportuno un approfondimento sull'opportunità di prescrivere in via generalizzata secondo il principio del riuso l'adozione dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema « NoiPA » (e non solo alle pubbliche amministrazioni già tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze), se effettivamente ritenuti performanti e rispondenti alle finalità di verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro: ciò per evidenti ragioni di economia di gestione, riqualificazione della spesa e governo dei processi;

3) l'articolo 3 del provvedimento restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni). Sono esclusi da tale limite: gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga. Si esplicita che l'esclusione concerne anche le assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall'articolo 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75. L'articolo 4 del provvedimento conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche disposizioni transitorie. Riguardo ai suddetti articoli 3 e 4 del provvedimento, anche in considerazione della anelasticità della spesa relativa al personale delle pubbliche amministrazioni, che, in particolare, per il personale del Servizio sanitario nazionale (Dirigenza e Comparto) è bloccata da un decennio su valori risalenti al 2004 (ai sensi dell'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni), sembra opportuno che il Nucleo della Concretezza sia deputato alla realizzazione di un sistema di *rating* per comparti omogenei. In particolare, nel settore delle aziende sanitarie (aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere), sulla base di indicatori oggettivi e misurabili anche rispetto all'evoluzione tecnologica, come, per esempio, la digitalizzazione delle cartelle cliniche, si potrebbe, con riferimento all'analisi dei fabbisogni e dei costi di gestione, redigere parametri di riferimento utili per la determinazione del *budget* di personale di cui al comma 2 dell'articolo 4, legittimanti deroghe da autorizzare secondo i rispettivi ordinamenti, in specie su base regionale, nei limiti complessivi di Fondo sanitario regionale e bilancio regionale.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Casolati)

4 dicembre 2018

sul disegno di legge e sugli emendamenti:

La Commissione,

considerato che il disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2019, reca interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo e si compone di sei articoli, accomunati dall'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse;

rilevato che:

– l'articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un « Nucleo della Concretezza », preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete - da determinarsi in un apposito piano triennale - per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

– l'articolo 2, recante misure per contrastare l'assenteismo, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso. Per l'attuazione di tali interventi è istituito un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019;

– l'articolo 3 restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento;

– l'articolo 4 conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche disposizioni transitorie;

– l'articolo 5 reca una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti;

– l'articolo 6 reca le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;

esaminati gli emendamenti presentati;

valutato, per gli aspetti di competenza, che:

– le modalità di attuazione dell'articolo 2, sull'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza – finalizzati alla verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e quindi per la mera registrazione degli accessi e delle presenze (articolo 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970) – sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 1) e, per il personale docente ed educativo, ad un decreto del Ministro dell'istruzione (comma 4). Entrambi tali decreti, sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi dell'articolo 2-septies del codice;

– al riguardo, il regolamento (UE) n. 679/2016 (articolo 4, punto 14) qualifica come « *dati biometrici* » i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016 vieta il trattamento dei dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, a meno che non ricorra uno dei casi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. L'articolo 2-septies del codice in materia di protezione dei dati personali reca le misure di garanzia che devono essere previste per il trattamento anche dei dati biometrici;

– l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano e che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. L'articolo 52 consente limitazioni ai diritti fondamentali, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo laddove siano necessarie e

rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui;

– la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità;

– le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

valutato quindi che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo con riferimento sia al testo del disegno di legge sia agli emendamenti ad esso relativi,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

– in riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 60-*bis* », comma 3, lettera *a*), valuti la Commissione di merito di specificare che il Piano triennale ivi previsto debba contenere anche le azioni dirette a garantire la conformità dell'azione amministrativa ai « *principi dell'ordinamento europeo* », di efficienza ed efficientamento, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990;

– in riferimento all'articolo 2, commi 1 e 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare specificamente i casi, previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016, che consentono il trattamento dei dati biometrici,

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Istituzione del Nucleo della Concretezza)

1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti:

« Art. 60-bis. - *(Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza)*. - 1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:

a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Istituzione del Nucleo della Concretezza)

1. *Identico:*

« Art. 60-bis. - *(Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza)*. - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;

b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;

c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.

3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali realizzano entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.

4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può for-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici **nazionali** realizzano **le misure correttive** entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.

4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e, **per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3**, del termine entro il quale le stesse devono es-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.

5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.

6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla tempestiva comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive entro il termine assegnato dal Nucleo medesimo.

7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti.

Art. 60-ter. - (*Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza*). - 1. Il prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.

Art. 60-quater. - (*Personale del Nucleo della Concretezza*). - 1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 60-bis e 60-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sere attuate. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.

5. *Identico.*

6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla tempestiva comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive, **fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.**

7. *Identico.*

Art. 60-ter. - (*Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza*). - *Identico*

Art. 60-quater. - (*Personale del Nucleo della Concretezza*). - *Identico* ».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutati come segue:

a) ventitré unità, ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

b) trenta unità, di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 2.

(Misure per il contrasto all'assenteismo)

1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, introducono sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

(Misure per il contrasto all'assenteismo)

1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, introducono, **ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5**, sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza **degli accessi**, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, **nel rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati biometrici, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane.

3. Le pubbliche amministrazioni che per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del 27 aprile 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati biometrici, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. **Per le finalità di cui al presente comma, ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza di cui al comma 1.**

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema « NoiPA » del Ministero dell'economia e delle finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema « NoiPA » del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Per il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità attuative del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Per il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità attuative del presente articolo sono stabilite, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente**, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione)

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nonché con riferimento alle risorse previste da spe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

Art. 3.

(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla data di entrata in vigore del predetto limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, ai sensi delle medesime disposizioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Art. 4.

(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.

2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

professionali con elevate competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.

4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2:

a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;

b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera *a)*, secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.

6. Per le finalità del comma 4, le procedure concorsuali di cui alla lettera *b)* del medesimo comma possono essere espletate con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove concorsuali espletate secondo le procedure di cui al presente comma sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti banditi, con le modalità indicate nel decreto previsto dal primo periodo.

7. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *b*), le amministrazioni tengono conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici - edizione 1, stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Nell'ambito delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Disposizioni in materia di buoni pasto)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, di cui al comma 1, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente periodo, Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione in proporzione all'entità del rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell'eventuale maggior danno.

3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6.

(*Disposizioni finali e clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.

5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Disposizioni finali e clausola di salvaguardia*)

Identico

€ 4,00